

Sentenza n. 202/2022 pubbl. il 06/04/2022
RG n. 1661/2021



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 6.4.2022

N. 1661/2021

Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo

Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la
seguinte **Sentenza** nella causa promossa



da

..... ANGELA

con l'avv. Veronica Mezzasalma ed elettivamente domiciliata in Bergamo Via V. Tasca n. 3

RICORRENTE

contro

..... GROUP SRL (C.F. 04315830168) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

e

..... VITA SPA (C.F. 02505650370) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in

RESISTENTI

OGGETTO: mancato pagamento quote previdenza complementare da parte del datore di lavoro.

Nelle note per l'udienza di discussione la procuratrice della parte concludeva come in atti.

FATTO

Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.11.2021, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la ex-datrice di lavoro e il Fondo Vita per sentire accogliere le seguenti conclusioni

“- Per i motivi di cui al ricorso, accertare e dichiarare che alla ricorrente non è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di ferie, ex festività e rol maturati e non goduti e conseguentemente condannare la convenuta Group Srl al pagamento in favore della lavoratrice della somma di € 1.946,81 lordi come da conteggi allegati, ovvero nella misura che sarà quantificata dal CTU in caso di motivata contestazione ovvero da quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

- Per i motivi di cui al ricorso, accertare e dichiarare che Group Srl non ha effettuato il versamento dell'intero tfr maturato dalla lavoratrice al Fondo pensione Vita spa al quale la ricorrente è iscritta e conseguentemente condannare la convenuta Group Srl al versamento della somma di € 1.213,82 lordi a titolo di tfr al Fondo pensione Vita spa sulla posizione individuale della ricorrente, ovvero nella misura che sarà quantificata dal CTU in caso di motivata contestazione ovvero da quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero in subordine condannare la convenuta Group Srl a corrispondere la medesima somma direttamente alla lavoratrice.” in ogni caso con vittoria di spese.*



La ricorrente ha premesso

- di aver lavorato dal 28.10.2015 alle dipendenze della società Group di transitando poi ex art. 2112 alle dipendenze della società Group Srl,
- di essere stata assunta con qualifica di operaia inquadrata al livello 2 del CCNL Pulizia e contratto a tempo indeterminato part time a 15 ore settimanali
- di essersi dimessa in data 05.02.2021,
- di non aver ricevuto nulla a titolo di ferie, ex festività e rol maturati e non goduti,
- che le sono state consegnate le buste paga di gennaio e febbraio 2021 e di aver come ultima busta paga quella di dicembre 2020, di essere quindi creditrice di € 1.946,81,
- che non è stato effettuato il versamento dell'intero tfr maturato dalla lavoratrice al Fondo pensione Vita spa al quale la ricorrente è iscritta,
- che dal prospetto del Fondo pensione al 31.12.2020 (doc. n. 6) emerge che la convenuta ha versato € 1.087,99 a titolo di tfr sino al 31.12.2019, ma non ha effettuato alcun versamento nel 2020, a fronte della maggior somma maturata dalla lavoratrice a titolo di tfr al 31.12.2020 di € 2.301,81, come da CU 2021 allegata (doc. n. 7) e, pertanto, dovrà essere condannata a corrispondere € 1.213,82 lordi a titolo di tfr al Fondo pensione Vita spa sulla posizione individuale della ricorrente n. 60108808.

Sentenza n. 202/2022 pubbl. il 06/04/2022
RG n. 1661/2021

Ritualmente convenute in giudizio GROUP SRL e VITA SPA restavano contumaci.



Ciò posto, l'azione proposta dal lavoratore con richiesta di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle quote di TFR accantonate e non versate, a favore di VITA S.P.A., sul presupposto dell'inadempimento datoriale, è qualificabile o come domanda di condanna a favore di terzo, che si giustifica per l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi di previdenza complementare e quindi delle quote accantonate di cui sia stato omesso il pagamento e che trova fondamento nel diritto soggettivo del lavoratore alla propria posizione pensionistica integrativa, e che resta tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa, analogamente a quanto previsto per la previdenza obbligatoria in caso di domanda di accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di condanna dello stesso al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, purché anch'esso convenuto in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/05/2019 (Rv. 654024 - 01), ovvero come azione surrogatoria, a fronte della comprovata inerzia di VITA S.P.A., legittimato a richiedere il pagamento delle somme dal lavoratore conferite e rimasto inerte, che giustifica l'esperimento dell'azione del lavoratore, come sostituto processuale del Fondo, ex art. 81 c.p.c. e 2900 c.c..

L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c., integra infatti un'ipotesi di sostituzione processuale in forza della quale, il lavoratore, quale creditore del Fondo per la futura prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che omette di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore di lavoro e non versate a VITA S.P.A., esercita i diritti e le azioni spettanti al Fondo, suo debitore, verso i terzi.



È esclusa la legittimazione attiva del lavoratore a richiedere il pagamento del tfr da lui conferite al Fondo di previdenza complementare a seguito dell'adesione, e dal datore di lavoro non versate (Corte d'Appello di Torino sent. n. 216/2016 pubbl. il 08/06/2016, richiamando Cass. sez. Un. 4684/2015). Le Sezioni Unite – muovendo dalla peculiare funzione di tutela svolta dal sistema della previdenza complementare, volto a garantire al futuro pensionato più elevati livelli di copertura previdenziale nell'alveo dell'art. 38 comma 2 Cost. – hanno affermato la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti sul rilievo che *“la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concretterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione (...). La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa - il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto - il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro”*.

Ai sensi degli artt. 1223 c.c. e segg., nel caso in cui l'omesso o parziale versamento incida sfavorevolmente sulla futura prestazione pensionistica integrativa si reputa che, residui al lavoratore che può pretendere che la contribuzione e quindi il tfr conferito vengano versati al Fondo di previdenza, sia la possibilità di esperire un'azione di condanna a favore di terzo, sia come già opinato da altri giudici di merito, la possibilità di esperire l'azione surrogatoria nel caso di inerzia del Fondo stesso (v. in senso favorevole all'esperimento dell'azione surrogatoria Trib. Roma, sez. lavoro, sent. 15.3.2016; Trib. Taranto sezione lavoro sent. 10.3.2017).

Se dunque la legittimazione a far valere il credito per i contributi non versati è esclusivamente del Fondo risulta allora esperibile l'esercizio in questa sede, da parte della lavoratrice, dell'azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., una volta convenuti in giudizio sia il datore di lavoro sia il Fondo di previdenza complementare, in ragione della comprovata inerzia di quest'ultimo nel riscuotere i contributi agendo nei confronti del datore di lavoro. (Cass. 72/72; Cass. 10353/1992).



Essendo inoltre provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda (in ordine al fatto che la datrice di lavoro abbia accantonato mensilmente per TFR e trattenuto per tutto il periodo oggetto di domanda, come da buste paga, CU 2021, prospetto del Fondo, e versato al FONDO esclusivamente la somma di € 1.087,99, come da attestazione dello stesso Fondo vedi doc. 6 del ricorso), la predetta società deve essere condannata a versare, in favore di Vita s.p.a., relativamente alla posizione 60108808 stipulata dalla parte ricorrente, la somma residua di € 1.213,82, a titolo di quota di TFR maturato per il periodo per cui è ricorso che sarebbe dovuta essere conferita al predetto Fondo, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.

Anche la domanda di condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di ferie, ex festività e rol maturati e non goduti per la somma complessiva lorda di € 1.946,81 è fondata.

Sono documentali in causa il rapporto di lavoro tra le parti, il livello d'inquadramento e la conclusione del rapporto, nonché il residuo di ferie, ex festività e rol maturati e non goduti sono indicati nella busta paga di dicembre 2020 sub doc. 3 del ricorso.



Tanto premesso, è fin troppo noto che *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”* (ex plurimis Cass., n. 15677 del 3.7.09).

Ebbene, parte convenuta datrice di lavoro, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.

Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.

Il credito è stato correttamente calcolato dalla ricorrente sulla scorta dei dati risultanti dalle buste paga e secondo le norme di legge e contrattuali.

La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente gli importi richiesti.

Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.

Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza della datrice di lavoro e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:

- condanna GROUP SRL a versare a



VITA S.P.A., in relazione alla posizione numero 60108808, la somma complessiva lorda di € 1.213,82 lordi a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condanna GROUP SRL a corrispondere a parte ricorrente € 1.946,81 a titolo di ferie, ex festività e rol maturati e non goduti, con interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo;
- condanna la parte convenuta GROUP SRL a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge. Bergamo, 6 aprile 2022

Il Giudice

Giulia Bertolino

